

Spett.le

CONSOB

Divisione Strategie

Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

Milano, 1° agosto 2017

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. Revisione del regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*

Spett.le Commissione,

la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), intende svolgere una serie di riflessioni e formulare alcune proposte in merito alle modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*.

ANASF apprezza l'inserimento nel Regolamento *crowdfunding* del nuovo articolo *7-bis* che prevede che ai fini dell'iscrizione e della permanenza nella sezione ordinaria del registro dei gestori di portali *on-line* gestito dalla Vs. Autorità, sia necessaria l'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto, in alternativa, la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale. L'Associazione accoglie altresì con favore il rafforzamento della disciplina relativa ai conflitti d'interesse, in particolare la previsione dell'esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del

relativo registro Consob di condurre sui propri portali offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo. Tali misure rafforzano infatti i presidi di tutela degli investitori.

Nel documento di consultazione si richiama la necessità di dover intervenire sul testo del Regolamento per accogliere le novità normative intervenute sulla materia, in particolare l'estensione della disciplina del TUF a tutte le piccole e medie imprese (PMI). Si riconosce infatti che l'estensione alle PMI innovative non ha prodotto i risultati auspicati in quanto solo poche aziende si sono iscritte nell'apposita sezione del Registro della Vostra Commissione. Queste evidenze empiriche dimostrano pertanto che il *crowdfunding* non può decollare in mancanza di adeguati canali di distribuzione e di informazione, utili a portare a conoscenza degli investitori le singole iniziative imprenditoriali. Al fine di superare questi ostacoli, riteniamo opportuna un'integrazione delle disposizioni regolamentari, volta ad accordare agli intermediari la possibilità di avvalersi di consulenti finanziari sia per la raccolta delle proposte da parte del gestore del portale, sia per la promozione delle medesime. A motivo della sua vicinanza all'investitore e dell'approccio consulenziale che ne caratterizza l'attività, il consulente finanziario risulta infatti un interlocutore particolarmente adatto a supportare il risparmiatore nella conoscenza e nell'utilizzo dell'*equity crowdfunding*. Al consulente finanziario sarebbero applicate le medesime regole di condotta previste per le banche e per le imprese di investimento che hanno creato un ambiente affidabile per gli investitori.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente Anasf ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi
Presidente ANASF